



All'Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare – INFN
Viale dell'Università n. 2
35020 LEGNARO (PD)

Alla c.a. del Direttore
Dott.ssa Fabiana Gramegna
lab.naz.legnaro@pec.infn.it

Fasc. Anac n. 815/2021

Oggetto: Istituto Nazionale Fisica Nucleare – Laboratori Nazionali Legnaro – Affidamenti appalti lavori pubblici nel periodo 2018 - 2020 - **Nota di definizione ex art. 21 del Regolamento di vigilanza.**

Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sui contratti pubblici attribuite all'Autorità dagli artt. 211 e 213 del d.lgs. 50/2016, sono emerse possibili anomalie relative al mancato rispetto dell'art. 36 del d.lgs. 50.2016 e del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. Pertanto, con nota prot. 16297 del 24 febbraio 2021, si invitava codesta Stazione appaltante a fornire chiarimenti ed informazioni in merito, tra cui una relazione esplicativa inerente all'attività contrattuale svolta dall'Ente, accompagnata da una tabella riepilogativa organizzata per anno degli affidamenti di lavori pubblici affidati nel corso del periodo temporale 2017-2020 con esplicitazione dell'oggetto dell'appalto, del CIG, delle modalità di affidamento, degli operatori economici affidatari, dei relativi importi di contratto e di quelli corrispondentemente effettivamente liquidati al contraente nonché della determina a contrarre relativa ad ogni affidamento.

Con nota del 9 marzo 2021, acquisita al protocollo dell'Autorità al n. 24948 del 24 marzo 2021, l'Ente forniva riscontro inviando la documentazione richiesta tra cui una tabella *excel* riportante i 50 affidamenti di lavori disposti dal 2017 al 2020.

Dalla lettura della documentazione inviata emerge che nel 2018 sia l'impresa [REDACTED] che l'impresa [REDACTED] sono risultate affidatarie entrambe di due contratti ognuno di importo pari ad euro 47.580,00. La procedura posta in essere è stata l'affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016.

L'art. 36 del d.lgs. 50/2016, nel testo in vigore nell'anno 2018, per importi superiori alla soglia di euro 40.000 prevede invece la procedura negoziata con la consultazione di almeno dieci operatori economici.

Tutti e quattro gli appalti, visto il loro importo, avrebbero quindi dovuto essere affidati tramite procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 con la consultazione di almeno dieci operatori economici.

Inoltre, si rileva il mancato rispetto del criterio di rotazione degli inviti di cui all'art. 36 del d.lgs. 50/2016.

Come ribadito da questa Autorità in varie determinazioni e nelle Linee Guida n. 4, approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1.3.2018, tuttora efficaci (non essendo stato ancora emanato il Regolamento Unico previsto dall'art. 216, comma 27 *octies* del d.lgs. 50/2016, inserito dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito in l. 14 giugno 2019, n. 55 cd. decreto "Sblocca cantieri"), il criterio di rotazione assume valenza generale, valevole anche per gli affidamenti diretti, nei quali deve essere garantita l'effettiva possibilità di partecipazione alle micro, piccole e medie imprese ed evitare lo stabilizzarsi di rendite di posizione in capo ad alcuni operatori, cui possono derivare vantaggi dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento, soprattutto nei mercati in cui il numero di operatori economici non è elevato.

La stazione appaltante è tenuta dunque al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei ed evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese (delibera ANAC n. 1180 del 19 dicembre 2018 – prec. 240/18/S; delibera ANAC n. 397 del 17 aprile 2018 – prec. 48/18/S).

Tale principio, che nelle procedure negoziate comporta il divieto di reinvitto dell'aggiudicatario, nonché dell'operatore invitato non aggiudicatario, negli affidamenti diretti ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 prevede il divieto di riaffidamento nei confronti del contraente uscente. Il divieto di riaffidamento non assume tuttavia valenza assoluta, in quanto si ritiene ammissibile una deroga da parte della stazione appaltante che reinviti o riaffidi al contraente uscente, purché motivi in maniera puntuale la scelta "in considerazione della particolare struttura del mercato e

della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento" (Linee Guida n. 4 punto 3.7).

Ebbene, nel caso di specie, sussiste una alternanza sequenziale di affidamenti diretti e inviti a procedure ristrette agli stessi operatori: [REDACTED]

Nè risultano motivati sul punto i riaffidamenti in favore dell'Impresa [REDACTED] (4) e dell'Impresa [REDACTED] (3) rientranti nelle medesime categorie di opere di quelle precedentemente affidate.

Si ritiene pertanto che l'Amministrazione non abbia correttamente attuato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti in difformità con l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016.

In base a quanto sopra esposto, si comunica la definizione del presente procedimento, con invito a voler tener conto per il futuro di quanto specificatamente dedotto e rilevato nella presente comunicazione in vista di un adeguato e puntuale rispetto della normativa di settore.

*Il Dirigente
dell'Ufficio*

Maurizio Ciccone

s.r.